

**REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI
SOMMARIVA PERNO**

P.R.G.C.

**- PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE**

**VARIANTE N° 1
EX ART. 17 COMMA 12**

OGGETTO:

**RELAZIONE TECNICA E
ELABORATI GRAFICI**

DATA NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

IL PROGETTISTA

IL SEGRETARIO


ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
1314 *Dot. Ing. Francesco Oddenino*

Il Comune di Sommariva Perno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte in data 12/07/2010 D.G.R. 9-301 pubblicato sul BUR n.29 in data 22 Luglio 2010.

In data 30/08/2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 è stata approvata la variante n.1 ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e smi.

In data 31/07/2012 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 è stata approvata la variante n.2 ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e smi.

In data 16/07/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 è stata approvata la variante n.3 ex art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e smi.

In data odierna l'Amministrazione comunale intende modificare il PRGC del Comune di Sommariva Perno adottando una variante ai sensi del comma 12 dell'art.17 della L.R.56/77 e s.m.i..

Contenuti e obiettivi della modifica

La presente variante comporta l'assoggettamento a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) di cinque lotti di terreno residenziali attualmente edificabili a permesso di costruire libero denominati R14, R20, R24, R39 e R40 e alcune porzioni di aree produttive ubicate nella frazione San Giuseppe in prossimità del cimitero il tutto esplicitato e cartografato nei seguenti elaborati:

Relazione illustrativa

Estratto di PRGC da tav. 3 – progetto di Piano vigente, scala 1:2000

Estratto di PRGC da tav. 3 – progetto di Piano in variante, scala 1:2000

Estratto di PRGC da tav. 4 – progetto di Piano vigente, scala 1:2000

Estratto di PRGC da tav. 4 – progetto di Piano in variante, scala 1:2000

Riferimenti Normativi


Ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera e) della Legge Regionale n.56/77 e s.m.i. non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;**
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche;
- h bis) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in applicazione del titolo II, capo I, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).


Pertanto, ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera e) le modifiche apportate con la presente variante non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale e sono assunte dal Comune con Deliberazione Consiliare.

Norma in materia di Valutazione Ambientale Strategica


In materia di VAS, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art.17 della L.R.56/77, la presente modificazione non costituendo variante al PRGC vigente non è sottoposta a procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS




ESTRATTO DA TAV. 3 - PRGC VIGENTE



ESTRATTO DA TAV. 3 - PRGC MODIFICATO



ESTRATTO DA TAV. 4 - PRGC VIGENTE



ESTRATTO DA TAV. 4 - PRGC MODIFICATO